

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Servizio 1

“Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Ricorso presentato dagli Avvocati Carmelo Galfo e Salvatore Giurdanella, in nome e per conto della società International Trade Management in persona del legale rappresentante p.t. Amarilda Zaccaria, avverso il provvedimento N°04/PS/25 del 18/11/2025 ai sensi dell'art. 14 c. 5 del D.Lgs. 81/08 erogato dal Servizio Pre.S.A.L. dell'A.S.P. di Ragusa.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e s.m.i.;
- VISTO** il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro” aggiornato ed integrato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- VISTO** il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”.
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante:” Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- VISTO** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Legge di depenalizzazione;
- VISTO** il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1191 – Semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTO** il D.A. n. 304/12 “Modalità operative inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative”;
- VISTO** il ricorso, ai sensi del D.A. n. 304/12, presentato dagli Avvocati Carmelo Galfo e Salvatore Giurdanella, in nome e per conto della società International Trade Management in persona del legale rappresentante p.t. Amarilda Zaccaria;
- RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.A. n. 304/12, alla disamina degli atti pervenuti con nota prot. n. 40439 del 15/12/2025;
- CONSIDERATO** che il Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’Art. 4 comma 5 del D.A. n. 304/12, giusta convocazione prot. n. 344 dell’08/01/2026, al fine di esprimere il parere, ha proceduto alla disamina degli atti;

VISTO il verbale di riunione del suddetto gruppo di lavoro, riunitosi in data 14 gennaio 2026, giusta nota di convocazione prot. n. 344 dell'08/01/2026;

VISTO il parere del gruppo di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.A. 304/12 che ha esaminato il ricorso avverso il provvedimento N°04/PS/25 del 18/11/2025 ai sensi dell'art. 14 c. 5 del D.Lgs. 81/08 erogato dal Servizio Pre.S.A.L. dell'A.S.P. di Ragusa;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto citato in premessa, visto il parere reso dal il Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.A. n. 304/12, si rigetta il ricorso presentato dagli Avvocati Carmelo Galfo e Salvatore Giurdanella, in nome e per conto della società International Trade Management in persona del legale rappresentante p.t. Amarilda Zaccaria, avverso il provvedimento N°04/PS/25 del 18/11/2025, poiché: *“.....anche se le opere dell'appalto comprendono integralmente la realizzazione e la gestione delle opere di carpenteria ecc... da parte dell'impresa Agosta Salvatore, così come riportato dal contratto d'appalto in visione al gruppo di lavoro, la ditta International Trade Management s.r.l. riveste sempre la veste di ditta appaltante, affidataria dei lavori e quindi è responsabile dei lavori affidati anche alle imprese esecutrici (art. 26 c.2, 96 e 97 D.Lgs.81/08)...”, inoltre “....preso in visione il contratto d'appalto, non si evince dalla lettura dello stesso, che gli obblighi prevenzionistici sono stati presi in carico dall'impresa esecutrice Agosta Salvatore, risulta solamente all'art. 3 e all'art. 10: “...che la ditta sarà obbligata alla piena osservanza del vigente Capitolato Generale, è, inoltre, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione, nell'impiego di materiali. L'impresa si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti nel luogo e nel tempo in cui si svolgono i lavori...”. Non facendo riferimento alcuno agli obblighi prevenzionistici a capo dell'impresa esecutrice relativi alla responsabilità tecnica e gestionale del cantiere....”. Sottolineando che “...la responsabilità prevenzionistica è a carico del datore di lavoro, che deve garantire ai propri dipendenti di operare sempre condizioni di massima sicurezza (D.Lgs. 81/08)...”.*

Art 2

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D. lgs n. 33/2013 e ss.mm. e ii.

Palermo, 22.01.2026

F.to*

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Lucia Li Sacchi)

F.to*

Il Dirigente Generale
(Dott. Giacomo Scalzo)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39//1993